



STUDIO LEGALE
Prof. Avv. Pasquale Rago
Avv. Michele Rosati
C.so Matteo Ripa civico,46 84025 EBOLI-SA-

 0828364398  slmmer@libero.it  slmmer@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

Ricorso

per il **sig. dott. Demetrio Albano**, nato a Eboli (Sa), il 05/11/1970, residente in Ponzano Veneto (TV) alla Via A. Mattiazzo, n. 1, C.F. LBNDTR70So5D390R, elettivamente domiciliato presso i suoi difensori **avv. Michele Rosati** -RSTMHL70B28D390I- e **prof. avv. Pasquale Rago** -RGAPQL65D25A717U- congiuntamente e disgiuntamente in Eboli (Sa) alla Via M. Ripa, n. 46 come da mandato firmato digitalmente e notificando in uno al presente ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente numero di fax 0828354693 oppure ai seguenti indirizzi pec: avvpasqualerago@pcert.postecert.it; slmmer@pec.it,

contro

1 - Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, in persona del suo Ministro *pro tempore* domiciliato ex lege per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124 con domicilio digitale alla casella pec: venezia@mailcert.avvocaturastato.it;

ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

2 - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso, in persona del suo Dirigente *pro tempore*, C.F. 80015150271 domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia in Venezia Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124 con domicilio digitale alla casella pec: venezia@mailcert.avvocaturastato.it;

ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it;

drve.contenzioso@postacert.istruzione.it,

e nei confronti

di tutti i docenti che verrebbero pregiudicati dall'esito favorevole del giudizio e, dunque, in caso di rettifica delle graduatorie con la corretta attribuzione del punteggio in favore del ricorrente, individuati in tutti coloro che si trovano in posizione migliore rispetto al ricorrente nella graduatoria di SECONDA fascia della Provincia di Treviso, i cui nominativi sono stati richiesti a mezzo Pec alle Amministrazioni residenti e per le quali si chiede, in ogni caso, istanza di notificazione per pubblici proclami

Controinteressati

per l'annullamento previa sospensiva del/i/della/: 1) Provvedimento **Prot. p.i. AOOUSPTV. Registro Ufficiale. U. 0008373. 11-09-2020** del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV – Ambito Territoriale di Treviso – a firma della Dirigente dott. Barbara Sardella; 2) Graduatoria definitiva di seconda fascia per la classe di concorso **A052** Scienze tecnologie e tecnica di produzione animale, relativa agli anni 2020 – 2022 di cui al Provvedimento **Prot. p.i. AOOUSPTV. Registro Ufficiale. U. 0008373. 11-09-2020** del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV – Ambito Territoriale di Treviso – a firma della Dirigente dott. Barbara Sardella; 3) Graduatoria definitiva di seconda fascia per la classe di concorso **B011** Laboratori di scienze tecnologie agrarie relativa agli anni 2020 – 2022, di cui al Provvedimento **Prot. p.i. AOOUSPTV. Registro Ufficiale. U. 0008373. 11-09-2020** del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV – Ambito Territoriale di Treviso – a firma della Dirigente dott. Barbara Sardella; 4) Graduatoria definitiva di seconda fascia per la classe di concorso **B017** Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche relativa agli anni 2020 – 2022, di cui al Provvedimento **Prot. p.i. AOOUSPTV. Registro Ufficiale. U. 0008373. 11-09-2020** del Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio IV – Ambito Territoriale di Treviso – a firma della Dirigente dott. Barbara Sardella; 5) nonché di ogni altro atto/i e/o provvedimento/i presupposto, connesso, consequenziale

non noti al ricorrente con riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti.

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi in conseguenza della suindicata attività della P.A..

FATTO

Il ricorrente dott. Demetrio Albano **è laureato in Medicina Veterinaria ed ha conseguito il Diploma di Maturità in Perito Tecnico Agrario nonché è titolare di Diploma di Specializzazione Universitaria Triennale oltre a possedere l'Attestato di Lingua Inglese C2 e n. 4 Attestati di Certificazione Informatica.**

I prefati titoli accademici e specialistici oltre a quelli suindicati generano i seguenti punteggi:

1. DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA TRIENNALE PUNTI 2;
2. ATTESTATO DI LINGUA INGLESE C2 PUNTI 6;
3. N. 4 ATTESTATI DI CERTIFICAZIONI INFORMATICA >> OGNUNO DI ESSI DA DIRITTO A PUNTI 0,5.

Il ricorrente ha fatto istanza di insegnamento **per le seguenti tre classi di concorso:**

- 1) **A052** – Scienze tecnologie e tecnica di produzione animale, in tale classe di concorso si accede unicamente **con il Diploma di Laurea;**
- 2) **B011** Laboratori di scienze tecnologie agrarie, in tale classe di concorso si accede unicamente **con il Diploma;**
- 3) **B017** Laboratorio di scienze e tecnologie meccaniche: in tale classe di concorso si accede **con diploma.**

Si premette ed evidenzia che **per la prima classe di concorso il titolo di accesso è il diploma di laurea mentre per la seconda e terza il diploma di Insegnante Tecnico Pratico – ITP –**

All'indomani del deposito della istanza per le prefate classi di concorso è stata pubblicata la graduatoria definitiva G.P.S. seconda

fascia sul sito del Provveditorato degli Studi di Treviso – [www.istruzione-treviso](http://www.istruzione-treviso.it) – in data **12/09/2020**.

Dalla lettura delle prefate graduatorie di seconda fascia – oggetto di impugnativa – **è emerso che:**

Per la classe A052 gli è stato attribuito il seguente punteggio:

- Diploma di Laurea: **punti 22,50**;
- Altri Titoli dapprima suindicati: **punti 8,50** – e **precisamente: punti 6** per Attestato Lingua Inglese C2 + **punti 2** Diploma di Specializzazione Universitario Triennale + **punti 0,5** per Un solo Certificato di Attestazione Informatica –

TOTALE PUNTI 42,00

Per tale **classe A052** non sono stati affatto valutati le altre **n. 3** Certificazioni Informatiche che fanno conseguire in favore del ricorrente **ulteriori punti 1,50, tantomeno, il ricorrente ha compreso le modalità di attribuzione del punteggio rispetto a quanto stabilito nella lex specialis.**

Per la suindicata classe di concorso è stato collocato in modo del tutto errato nella graduatoria **al 44° posto.**

Per la **classe di concorso B011**, invece, al ricorrente **è stato attribuito il seguente punteggio:**

- Diploma di Perito Tecnico Agrario: **punti 29**;
- N. 4 Certificazioni Informatiche: **punti 2**;
- Attività di Servizio **punti 10**

TOTALE PUNTI 41

Per tale suindicata **classe di concorso B011 non è stato tenuto in considerazione il punteggio relativo:** al Diploma di Laurea **punti 3**, al Diploma di Specializzazione Universitaria Triennale **punti 2**, all'Attestato di Lingua Inglese C2 **punti 6** per un **TOTALE DI 11 PUNTI.**

Infatti, nel predetto caso, se la P.A. si fosse accorta dell'errore commesso **il ricorrente per la classe di concorso B011 doveva conseguire il punteggio di 52 che è la somma di 41 + 11.**

Alla luce di quanto detto erratamente il ricorrente per la suindicata classe di concorso è stato posto al 32° posto anziché al 20° posto.

Ciò ha comportato la mancata attribuzione di nomina su classe di concorso B011, con conseguente perdita di punti 12 di servizio per anno scolastico corrente (di cui si chiede riconoscimento).

Ed ancora.

Il ricorrente ha partecipato anche alla **classe di concorso B017** e anche in tal caso la P.A. competente ha svolto **la medesima errata valutazione di cui alla suindicata classe concorsuale B011, e precisamente ha valutato:**

- Diploma di Perito Tecnico Agrario **punti 22;**
- N. Certificazioni Informatiche **punti 2;**
- Attività di servizio **punti 15;**

TOTALE DI 46 PUNTI

Per tale suindicata **classe concorsuale B017** la P.A. competente **non ha tenuto conto alcuno del punteggio del Diploma di Laurea pari a punti 3, del punteggio relativo al Diploma di Specializzazione Universitario Triennale pari a punti 2 e del punteggio relativo all'Attestato di Inglese C2 pari a punti 6.**

Per tale classe di concorso mancano esattamente punti 11.

Appare da quanto dapprima indicato che, gli errori nella compilazione del punteggio ai fini della graduatoria definitiva di ogni singola classe di concorso è del tutto errato e per tali errori di valutazione oltre che matematici il ricorrente si trova **collocato al 52° posto** della graduatoria definitiva quando in effetti deve trovarsi al **32° posto** e quindi alla luce di ciò è del tutto inspiegabile **il saltum posto in essere dalla P.A. competente.**

In definitiva, **per le singole classi di concorso la posizione nell'attuale graduatoria definitiva impugnata è la seguente:**

A052 collocato al 44° posto in graduatoria;

B011 collocato al 32° posto in graduatoria;

B017 collocato al 52° posto in graduatoria

Il ricorrente non ha appena avuto contezza della graduatoria impugnata da subito ha inviato una istanza/reclamo in data **04/09/2020** a mezzo Pec all'Ufficio Scolastico Regionale Per Il veneto – Ambito Territoriale di Treviso – al fine di chiedere lumi in merito oltre a chiedere la rettifica della graduatoria provvisoria in autotutela.

Si evidenzia sul punto che il prefato Ente competente **non ha mai dato tantomeno tuttora formale riscontro alla citata comunicazione Pec del 04/09/2020.**

Il ricorrente lamenta inoltre che, per l'inoltro della domanda telematica il ricorrente si è attenuto scrupolosamente a fare attenzione a corredarla di tutti gli elementi utili ed occorrenti al fine di ottenere un giusto punteggio in graduatoria.

Si evidenzia che nelle graduatorie precedenti non si sono mai verificati errori tali a danno del ricorrente da chiedere l'assistenza di uno studio legale.

Infatti, il ricorrente non ha appena ha avuto contezza della pubblicazione della graduatoria oggetto di impugnativa ha nella immediatezza ha inviato a mezzo la predetta missiva - per il tramite del suo legale - una formale comunicazione al fine di denunciare gli errori portati in suo danno in graduatoria ed ottenere in autotutela da parte della P.A. intimata la correzione della graduatoria de qua.

A tale predetta comunicazione la P.A. intimata tuttora non ha mai dato formale riscontro **tantomeno il ricorrente è stato posto nella condizione di poter vedersi migliorata la sua posizione in graduatoria.**

Già dalla narrazione dei dati di fatto, si evince la manifesta illegittimità dell'operato della P.A., da ciò imponendosi l'annullamento *in parte qua* dell'impugnata graduatoria e la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere il punteggio che correttamente gli spetta in virtù dei titoli prodotti.

È anche e non solo per tali specifici motivi che gli atti e/o provvedimenti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno necessariamente annullati per i seguenti

MOTIVI

1) SULL'INADEGUATO E PESSIMO FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DELLE GRADUATORIE G.P.S. - CONTINUI BLOCCHI E PERDITA DEI DATI - ERRORI DEL SISTEMA NON IMPUTABILI AL DOCENTE - ECCESSO DI POTERE - CATTIVO USO DEL POTERE -

Questa difesa sottopone all'attenzione dell'On. Giudice adito che il Ministero dell'Istruzione ha innovato totalmente il sistema di aggiornamento/inserimento delle graduatorie d'istituto di prima, seconda e terza fascia con la nuova e contestuale istituzione delle Graduatorie Provinciali Supplenze - GPS - di cui all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020.

Si precisa che, il Ministero non si è limitato a questa modifica delle graduatorie, ma ha anche innovato il sistema di presentazione delle domande, che precedentemente avveniva in modalità cartacea a mezzo raccomandata postale A/R utilizzando i vari modelli predisposti dal Ministero dell'Istruzione.

Difatti se facciamo un confronto con il precedente aggiornamento disciplinato dal D.M. n. 374/2017 notiamo le seguenti differenze: che era stato concesso un lasso temporale più ampio (dal 1 giugno al 24 giugno 2017) per la presentazione della domanda mentre l'attuale aggiornamento (dal 22 luglio al 6 agosto 2020) solamente 15 gg.; che il precedente sistema prevedeva la pubblicazione delle graduatorie provvisorie concedendo la possibilità al docente di poter chiedere la rettifica del punteggio in caso di errori, mentre l'attuale sistema ha previsto la pubblicazione delle graduatorie direttamente definitive.

Si sottolinea che il sistema delle graduatorie provinciali per le supplenze e graduatorie d'istituto deve gestire ben 200.000 docenti per coprire i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo. Pertanto, si tratta di una procedura complessa e articolata che non è stata adeguatamente gestita dagli organi competenti. Sono sotto gli occhi di tutti i macroscopici errori tutt'ora esistenti nelle graduatorie provinciali e d'istituto di tutti gli ambiti territoriali d'Italia, dal nord al sud, dove troviamo migliaia di

docenti che si sono visti decurtare il punteggio relativo al servizio, al titolo di abilitazione o addirittura con punteggio zero.

Fin dal primo giorno ovvero dal 24 luglio, giorno di apertura della finestra temporale sul portale Istanze Online, si sono susseguiti continui errori, bug di sistema e incertezze. E tutto questo in un arco temporale ristretto, solo 15 giorni concessi agli aspiranti insegnanti per inviare la relativa domanda, inserire tutti i servizi (qualora non già presenti nel sistema) e sperare che tutto risulti caricato correttamente.

Errori e bug non risolti

Inoltre, tra gli inconvenienti più comuni che gli interessati, tra cui l'odierno ricorrente, hanno riscontrato è stata la difficoltà di accesso alla piattaforma in alcuni momenti della giornata, forse dovuta a ondate di sovraffollamento all'interno del portale stesso.

Ed ancora, altro problema molto diffuso ha riguardato il PDF di riepilogo della domanda che più volte è risultato incompleto o erraneo
Il ricorrente ha dovuto annullare la domanda più volte e rinviarla finché il PDF risultava essere corretto.

Pertanto, l'invio della domanda digitalizzata si è rilevato una vera odissea.

Senza contare le incertezze circa il servizio specifico e aspecifico da dichiarare.

In seguito sono state riscontrate anche modifiche all'interno della domanda, che denotano come la procedura sia stata modificata di continuo per cercare di risolvere i numerosi problemi riscontrati.

Molti sindacati stante le innumerevoli anomalie riscontrate hanno chiesto al competente Ministero non solo lumi ma addirittura una formale proroga del termine di presentazione della domanda rimasto purtroppo del tutto inascoltato.

La nuova procedura, interamente digitalizzata, che doveva facilitare la presentazione delle domande è stata un vero calvario oltre che fallimento.

Il Ministero dell'Istruzione ha adottato la piattaforma Istanze Online - con una procedura non testata - che si è rilevata nella realtà dei fatti e della sua operatività piena di falle.

A denunciare il malfunzionamento del nuovo sistema moltissimi sindacati tra i quali ad esempio Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda insegnanti: *“La piattaforma telematica è andata in tilt, il numero verde è collassato, ci sono errori a iosa e nervi a fior di pelle: l’informatizzazione delle graduatorie provinciali per le supplenze si sta rivelando un flop sulla pelle, ancora una volta, dei docenti precari. Il sito sta implodendo a causa del sovraccarico di utenti perché, oltre alle operazioni relative alle graduatorie provinciali, su Istanze Online è in corso anche la presentazione delle istanze per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie”*.

Alla luce delle prefate problematiche riscontrate si Chiede la rettifica dei punteggi assegnati al ricorrente che si vede, inesorabilmente, azzerate le sue opportunità lavorative.

2) Violazione del Giusto Procedimento – Violazione del Principio del Buon Andamento e di Imparzialità art 97 Cost – Violazione del Principio dell’Affidamento e della Correttezza e Coerenza dell’Azione Amministrativa – Violazione del Principio di Efficienza dell’Attività Amministrativa a Servizio dei Cittadini -

L'articolo 97, comma 1, della Costituzione, sotto la rubrica: *“La Pubblica Amministrazione”*, stabilisce: *“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*.

La norma (ri)afferma, dunque, un principio fondamentale – sorto con la nascita degli stati democratici e presente in tutti gli ordinamenti moderni - che concepisce l'amministrazione pubblica come soggetto che deve perseguire, esclusivamente e nel modo migliore, gli interessi dei cittadini; donde la facoltà loro riconosciuta di agire contro di essa qualora i suoi atti risultino contrari a loro situazioni soggettive. Il principio del "buon andamento" della Pubblica Amministrazione – talora espresso, più semplicemente, come principio di “buona amministrazione” – tradizionalmente impone che l’attività amministrativa pubblica si svolga, in primo luogo, nel rispetto della legge.

Tuttavia, considerando che per il soddisfacimento degli interessi pubblici la P.A. deve seguire anche regole di condotta non giuridiche, occorre che queste assicurino che la sua azione si svolga con prontezza, semplicità, speditezza, economicità ed adeguatezza.

Taluno identifica queste caratteristiche dell'azione amministrativa nel principio di efficienza.

Il "buon andamento" è, dunque, una sintesi del principio di legalità e di quelli di efficacia ed economicità.

Come s'è visto, l'art. 97 della Costituzione evoca, congiuntamente, i principi del "buon andamento" e dell'imparzialità dell'Amministrazione.

L'imparzialità impone che ogni Autorità pubblica, nell'esercizio delle attività amministrative, consideri in modo oggettivo i vari interessi pubblici e privati che è chiamata a valutare.

In altre parole la P.A., nell'esercizio delle proprie funzioni, non deve discriminare la posizione dei soggetti, in questo caso i docenti precari, parte debole che necessita di adeguate tutele.

Nella fattispecie il Ministero ha violato il principio dell'efficienza dell'attività amministrativa in quanto non ha fornito all'istante gli strumenti adeguati per presentare in modo semplice e sicuro la domanda di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie d'istituto e GPS 2020/2022.

L'istante pur avendo seguito tutte le istruzioni impartite per l'inoltro della domanda con tutte le difficoltà riscontrate e sopra menzionate si è visto attribuire un punteggio molto inferiore rispetto a quello reale che già era stato precedentemente valutato e convalidato nel precedente aggiornamento.

In ordine al principio cd. dell'affidamento è stabilito che: "Tale principio costituisce uno dei criteri più importanti nella tutela del privato, anche nei rapporti con la P.A., in base al quale costui deve pur fidarsi, se in buona fede, delle manifestazioni di volontà e/o di giudizio dell'autorità amministrativa, quando siano chiaramente ed inequivocabilmente espresse secondo i parametri consentiti dalla normativa di settore, e basarsi su di esse per il prosieguo della sua

attività che sia giuridicamente rilevante al fine del perseguimento del suo interesse. Il principio dell'affidamento, nel senso ora accennato, gode della copertura costituzionale data dall'art. 97 ("buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione") e dall'art. 3 ("pari dignità sociale ed eguaglianza"), e presenta come necessari corollari il principio di correttezza e coerenza dell'azione amministrativa, per conseguire la applicazione, all'interno di questa attività, del canone di razionalità ed equità costituzionalmente garantito: ciò è teleologicamente coordinato per giungere a conciliare due situazioni apparentemente antinomiche, quali la piena attuazione della discrezionalità amministrativa, da un lato, e, dall'altro, la esigenza di impedire la cancellazione (più o meno retroattiva) di posizioni giuridiche già sorte e legittimamente entrate nella sfera di appartenenza di soggetti inizialmente beneficiari, in base al quadro normativo/regolamentare esistente all'epoca in cui quelle posizioni sono sorte. Senza il rispetto di codesto principio della "aspettativa qualificata", la eventuale malformazione della manifestazione di volontà e/o di giudizio della P.A. vanifica la serietà e la congruità del comportamento autoritativo nello schema di conclusione secondo la normale configurazione, dando luogo alla possibile applicazione del canone di responsabilità" *ex multis* in giurisprudenza.

Violazione della Tabella di Valutazione Titoli delle Tabelle Ministeriali Allegate all'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 Relativa alle Graduatorie Provinciali per Supplenze

In via preliminare, si riporta, di seguito, la violazione delle Tabella A/3 allegata all'O.M. 60/2020 che disciplina e regola l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali per le supplenze.

In particolare, la tabella che segue dimostra il punteggio cui la ricorrente ha diritto con particolare riferimento a tutti i punti delle tabelle ministeriale che portano all'attribuzione del punteggio sulla base della domanda di inserimento nelle GPS presentata.

Invero, come dimostrato dai titoli e servizi indicati nella domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali, inoltrata a mezzo *Istanze Online*, e dalle graduatorie definitive pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, risulta palesemente attribuito alla ricorrente un punteggio più basso

rispetto a quello effettivamente spettante sulla base dei titoli dichiarati.

Invero, risulta violata la tabella A/3 allegata all'O.M. 60/2020 in riferimento ai titoli indicati nello specchio riepilogativo sopra indicato.

Ed invero, ai sensi dell'art. 7, lettera "e" dell'Ordinanza Ministeriale 60/2020 i titoli valutabili sono quelli "di cui alle tabelle allegata alla presente ordinanza".

Nonostante la precisa indicazione di tutti i titoli ed i servizi, a parte ricorrente è stata attribuita una posizione in graduatoria di gran lunga peggiorativa rispetto a quella cui avrebbero avuto diritto e segnatamente è collocata:

1. classe di concorso A052 alla posizione n. 44 con punti 42. L'istante, invece, ha diritto all'attribuzione di 43,50 punti con consequenziale diritto ad occupare la posizione numero 42 e, quindi, prima della Sig.ra Marianna Salamone e dopo il Sig. Marino Castrenze;
2. classe di concorso B011 alla posizione n 32 con punti 41. L'istante ha diritto all'attribuzione di punti 52 con consequenziale diritto ad occupare la posizione numero 21 e, quindi, prima del sig. De Marco Rosario e dopo il sig. Dall'Acqua Giuseppe;
3. classe di concorso B017 posizione n 52 con punti 46. L'istante aveva diritto alla posizione numero 33 con punti 57 e, quindi, prima del sig. Ciccarello Antonio e dopo Visconti Marco.

Violazione di legge dell'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i. - Mancata comunicazione dell'Avvio del Procedimento Conclusi con la Mancata Valutazione di Tutti i Punteggi Spettanti al Ricorrente - Violazione di legge dell'art. 10 della L. n. 241/90 e s.m.i. - Eccesso di Potere -Sviamento - Illogicità Manifesta - Assenza e/o Carenza Assoluta di Motivazione -

I provvedimenti impugnati e la graduatoria allegata allo stesso sono affetti da un ulteriore profilo di illegittimità.

Parte ricorrente ha espressamente indicato nella domanda *on-line* tutti i titoli ed i servizi in suo possesso.

Il ricorrente in data 04.09.2020 nonché in data 09.09.2020 ha avanzato formali reclami a mezzo PEC e documentato, all'Amministrazione resistente, il possesso dei titoli e dei servizi come dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

A tali predette istanze, la P.A. resistente non ha mai dato alcun formale riscontro.

In una parola l'odierno ricorrente lamenta il modo del tutto poco ortodosso dell'agire delle P.A. resistenti.

Se vi fosse stato, invece, rigore nel procedimento amministrativo de quo certamente il ricorrente sarebbe stato sollevato dal ricorrere all'On Giudice adito.

A ciò aggiungasi inoltre l'assoluta assenza e/o carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.

La assoluta assenza e/o carenza di motivazione degli atti e/o provvedimenti impugnati comporta la nullità degli stessi che certamente sanzionata.

Il motivo, sul punto, è del tutto assorbente oltre che fondato.

Violazione di legge >>L. n. 241/90 e s.m.i. - Violazione di legge dell'art. 10 della L. n. 241/90 e s.m.i. Eccesso di Potere – Sviamento – Illogicità manifesta – Assenza di Motivazione – Carenza Assoluta del Contraddittorio – Violazione di legge dell'art. 3 della L. n. 241/90-

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione riporta soltanto una numerazione complessiva del tutto sfornita da qualsiasi iter logico.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma 25/09/2020 - n. 9744, *ex multis*.

Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inadeguata a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione..."

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie Cfr. T.A.R. Lazio - Roma -, 25/09/2020, n. 9744: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno".

La Commissione non ha reso note le ragioni per cui, in sede di graduatoria finale, non ha considerato tutti i titoli di servizio e di studio indicati dall'odierna ricorrente con la domanda di partecipazione al concorso.

L'esclusione parziale dei titoli dal computo del punteggio finale è stata appresa dal candidato solo in data 02/09/2020, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito internet del competente Ministero, nella quale, con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, non è riportata nessuna nota, neanche sintetica, utile a far comprendere le ragioni della decurtazione del punteggio.

Allo stato, quindi, non è dato sapere quale sia l'effettiva ragione che ha comportato l'omessa considerazione dei titoli (se di natura meramente formale o di altra natura), con conseguente violazione dell'art. 3, della L. n. 241/1990 che non solo prevede l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento amministrativo, ma precisa altresì che "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

Le osservazioni che precedono confermano l'illegittimità dell'esclusione dei titoli dell'odierno ricorrente.

Violazione di legge artt. 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. Eccesso di Potere - Sviamento - Difetto di motivazione - Carente Istruttoria - Illogicità - Abnormità - Perplessità -

Il motivo che precede riveste carattere e rilevanza assorbenti.

Tuttavia, è indispensabile evidenziare come, nella vicenda di cui è causa, l'Amministrazione non abbia assicurato all'interessato alcuna delle garanzie di ordine procedimentale, come invece impone la normativa in epigrafe, che, pertanto, risulta palesemente violata e disattesa. In primo luogo, non può non evidenziarsi come la rimozione del punteggio aggiuntivo sempre attribuito negli anni passati - spettante alla ricorrente in virtù del possesso (ritualmente documentato) del menzionato diploma abilitante - non risulti suffragata da alcun simulacro motivazionale che manifesti i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione della P.A. di sacrificare gli interessi dell'interessata. Non è possibile riscontrare, invero, alcuna risultanza istruttoria - se mai attività istruttoria è stata compiuta - che possa far comprendere l'iter procedimentale compiuto dall'amministrazione scolastica allorché questa si è determinata a ritenere non più valutabile, ai fini del punteggio aggiuntivo, il diploma abilitante *de quo*, mutando completamente orientamento rispetto alla formulazione delle graduatorie dei passati anni scolastici. In ogni caso, non v'è dubbio che la particolare natura del provvedimento impugnato - graduatoria - in alcun modo consente di ritenere assolto l'obbligo di motivazione con la semplice indicazione del punteggio attribuito.

Violazione di legge della L. n. 241/90 e s.m.i - Violazione dei Principi della Strumentalità delle Forme, Del Favor Participationis e del Principio di Proporzionalità - Eccesso di Potere - Irragionevolezza - Irragionevolezza dell'Operato della Commissione e delle P.A. Resistenti -

Nel caso di specie il candidato, già con la domanda di partecipazione, aveva presentato, almeno con riferimento ai titoli di studio, la dichiarazione sostitutiva richiesta dal Bando, in tal modo

consentendo il raggiungimento dello scopo perseguito dalle anzidette norme.

Ed infatti, in occasione della candidatura, il ricorrente indicava tutti gli elementi descrittivi dei titoli di studio (data ed istituto di conseguimento dei titoli ed oggetto degli stessi), dichiarando espressamente “di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”.

Il candidato, in sintesi, già con la candidatura, aveva fornito elementi sufficienti a consentire alla Commissione la verifica della attinenza dei titoli di studio al profilo messo a concorso - e, dunque, a consentire la loro valutazione - o comunque sufficienti a consentirle, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, l’acquisizione d’ufficio di eventuali ulteriori informazioni.

Ed infatti, come chiarito anche dalla giurisprudenza formatasi con riferimento alla materia affine degli appalti, “Il principio di strumentalità delle forme, di cui sono oggi espressione gli artt. 21 *octies* e 21 *nonies* della L. n. 241/990, opera con riferimento a qualsiasi adempimento da rendere ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, con la conseguenza che non ogni violazione comporta l’automatica esclusione del concorrente che ne è risultato autore, ma l’invalidità di un atto per vizi procedurali può essere riconosciuta solo quando gli adempimenti formali omessi non ammettano equipollenti, per il raggiungimento dello scopo perseguito” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2011, n. 2725).

Violazione di legge della L. n.241/90 e s.m.i. – Violazione del Principio del *Favor Participationis* – Eccesso di Potere per Mancato Ricorso al c.d. Soccorso Istruttorio -

Sempre nella denegata ipotesi di riconoscimento dell’obbligo di autocertificazione dei titoli, a pena di decadenza, entro la data di svolgimento delle preselezioni e laddove (ma non si vede come) dovesse ritenersi che lo scopo non sia stato raggiunto aliunde, l’operato della Commissione sarebbe comunque censurabile sotto l’ulteriore e diverso profilo della violazione del c.d. dovere di soccorso

istruttorio, previsto dall'art. 6, lett. b) della L. n. 241/1990, a mente del quale *“Il responsabile del procedimento: [...] b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”*.

L'istituto del soccorso istruttorio è applicabile al caso di specie in cui il candidato entro il termine di presentazione della domanda indicava tutti i titoli di servizio e di studio di cui oggi si contesta l'esclusione accompagnati dalla relativa autocertificazione

Il mancato successivo invio di una ulteriore dichiarazione autocertificativa, relativa sempre agli stessi titoli, rappresenta una mera irregolarità documentale sanabile, per l'appunto, ai sensi dell'art. 6, lett. b) della L. n. 241/ 90 e ciò a maggior ragione nel caso de quo in cui il candidato, in particolare con riferimento ai titoli di studio, non si è limitato ad indicare il possesso degli stessi, ma addirittura ha fornito, come più volte ricordato, tutti gli elementi descrittivi (data ed istituto di conseguimento dei titoli ed oggetto degli stessi).

Ed infatti, ai fini dell'applicabilità del c.d. soccorso istruttorio, occorre distinguere il caso di totale omessa indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione (che non è il caso che qui occupa), dal caso in cui, nel termine fissato dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione, il candidato abbia fornito almeno un principio di prova relativa al possesso dei titoli.

In tale ultima ipotesi, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, “vale il principio secondo il quale la presentazione da parte del candidato [...] di documentazione inidonea quale certificazione, ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete possano essere sostituite o rettifiche, con il potere di ordinare, altresì, esibizioni documentali (TAR Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; TAR Lazio,

Roma, III, n. 12533/2009)” (TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3702).

Ed ancora “Quando un partecipante a una procedura incorre in un errore o, in ogni caso, quando il contenuto di un documento non soddisfa appieno le necessità istruttorie dell’Amministrazione, il principio generale è che questi aspetti devono essere oggetto di chiarimenti ed integrazioni.

Ciò in quanto quel soggetto potrebbe risultare in concreto il migliore per soddisfare le necessità per cui è stata avviata la procedura art. 6 della L. n. 241/90 e s.m.i.

Tanto premesso

Istanza Istruttoria

Questa difesa chiede l’ammissione di una **C.T.U.** per sottoporre ad un esame approfondito il funzionamento della piattaforma istanze on line al fine di accertare l’origine e le cause degli errori che si sono verificati nella compilazione delle domande e che hanno causato una grave decurtazione del punteggio da mancata valutazione dei titoli di servizio

Istanza di Sospensione

Il *fumus boni juris* è del tutto manifesto oltre che fondato sia in fatto che in diritto.

Il danno grave ed irreparabile è manifesto e la mancata correzione anche in autotutela della graduatoria impugnata comporta al ricorrente notevolissimo danno.

Il suo mancato inserimento genera, *ex se* ed incolpevolmente, la perdita di “quel” lavoro, in un momento di oggettivizzata difficoltà economica a causa della crisi che sta vivendo il nostro Paese.

Alla luce di quanto appena detto appare del tutto manifesta la gravità del “danno conseguenza” generato dal negativo evento in discussione (ascrivibile unicamente all’inerzia ed alla negligenza delle intime P.A.) e determinante la ingiusta esclusione del ricorrente dall’insegnamento.

Si Conclude

per l'accoglimento del ricorso previa sospensione degli atti e/o provvedimenti impugnati con vittoria di spese ed onorari di giudizio come per legge sempre in via preliminare annullare gli atti impugnati nella parte in cui collocano il ricorrente in posizione peggiore rispetto a quelle di diritto così come specificato in ricorso nonché riformare gli atti e/o provvedimenti oggetto di impugnativa così come indicato in ricorso e quindi riformare i prefati atti e/o provvedimenti impugnati al fine di conferire una interpretazione più favorevole al ricorrente e ordinare all'ambito territoriale di Treviso di rettificare la posizione in graduatoria del ricorrente per le classi di concorso indicate in parte narrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6bis, d.P.R. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del presente procedimento, ha prodotto un reddito da pubblico impiego inferiore a € 34.481,46

Documenti allegati in copia come da indice/foliario.

Eboli per Venezia, data dell'inoltro telematico.

prof. avv. Pasquale Rago

avv. Michele Rosati